




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibere approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 30. 12. 2014

Registrati presso l' U.D. Assemblea dal Reg. Gen. n. 1318/II al Reg. Gen. 1367/II

Si assegnano i provvedimenti in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debiti fuori bilancio afferente l'esercizio finanziario 2014 e derivanti da sentenze esecutive, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.


*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

L.G.

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*D'ordine del Presidente
Avv. Magda Fabbrocini*





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N.1346.../II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
761	30/12/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7, art.47 comma3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n.139/10 del 05/07/2010 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Bisogno Lucia c/Regione Campania + 1. Prat. Avv.ra n. 867/04. Riconoscimento debito fuori bilancio

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : CF192DC66F7CB5FA02B76EC230F1A084BE1C9C43

Allegato nr. 1 : 072BFB3F0E10D21364B8C0DF28E21F6F79ABA674

Allegato nr. 2 : 6E8503E24CA2E193BBAC653A65855ADFE0E1D8C7

Allegato nr. 3 : 33161B05D70BA7FBD2C45177EFEA977401E2787D

Allegato nr. 4 : D3BDD059DBE66A85BE22FF75898309F3EE8CA648

Allegato nr. 5 : F44F828022357D265C56EE8B1A7AE7603CDB91AD

Frontespizio Allegato : 5CBD58015C1CDD00561867207DA831B277E9D325

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000221/A

Del 09/01/2015 10 13 09

Da CR A SERDA


Data, 02





Assessore

Assessore Cosenza Edoardo
Assessore Giancane Gaetano



Dipartim.	Direzione G.
53	8
55	13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITÀ AMM.VA

SEDUTA DEL

30/12/2014

REG. GEN. N. 1346/11

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7, art.47 comma3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n.139/10 del 05/07/2010 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Bisogno Lucia c/Regione Campania + I. Prat. Avv.ra n. 867/04. Riconoscimento debito fuori bilancio

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000221/A
Del 09/01/2015 10 13 09
Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 e 19/02/2004 Lucia Bisogno, titolare della attività commerciale "Arredamenti Lucia Bisogno" conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 23 e 24/9/2002 nel Comune di Castel S. Giorgio ;
- b. che con sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 depositata in cancelleria a ottobre 2010 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in solido tra loro al pagamento in favore di Bisogno Lucia della somma di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria dal 24/09/2002 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché interessi legali fino al soddisfo e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 6.000,00 per competenze ed € 514,45 per spese, oltre rimborso forfetario spese, IVA e CPA in favore della ricorrente e alle spese di CTU a carico delle resistenti per la metà ciascuna;
- c. che la sentenza n. 139/10 è stata notificata con formula esecutiva alla Regione Campania in data 19/12/2013;
- d. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 244101 del 07/04/2014 ha trasmesso la citata sentenza con formula esecutiva all'UOD Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, bonifica, irrigazioni, la quale ha inoltrato la sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, con nota n. prot. 297304 del 30/04/2014, pervenuta il 05/05/2014, per il seguito di competenza;
- e. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 474984 del 08/07/2014 nel comunicare alla ricorrente per il tramite degli avvocati procuratori l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori Manzione e Apicella di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- f. che in riscontro alla succitata nota, l'avv. Carlo Spinelli, con nota acquisita la protocollo regionale con n. 514057 del 23/07/2014, ha comunicato di essere subentrato agli avvocati Manzione e Apicella nella difesa della sig.ra Bisogno Lucia, comunicando di aver già notificato alla Regione Campania un atto di precetto in nome della sig.ra Bisogno il 24/04/2014 nonché il relativo atto di pignoramento, allegandoli entrambi in copia;
- g. che agli atti della UOD Genio Civile di Salerno non è pervenuto l'atto di precetto dall'Avvocatura Regionale, ma solo il relativo atto di pignoramento, notificato alla Regione Campania il 09/05/2014, per il tramite della UOD Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, bonifica, irrigazioni, con nota n. prot. 497883 del 16/07/2014;

RILEVATO

- h. che l'importo dei danni da liquidare alla ricorrente come da atto di precetto notificato ammonta a complessivi € 69.567,73 di cui € 46.789,14 per sorta capitale, € 7.666,39 per rivalutazione monetaria, € 10.509,47 per interessi legali dal 24/09/2002 al 10/10/2014 e interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo per € 4.602,73;
- i. che poichè nell'atto di precetto inviato dall'avv. Spinelli, per il quale sono scaduti i termini per l'opposizione, non si specifica il calcolo degli interessi legali di euro 4.602,73, la UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'avvocatura Regionale con nota n. 666584/2014 di verificarne il calcolo al fine della eventuale liquidazione successiva, ma a tale richiesta non si è avuto riscontro;
- j. che l'importo delle spese di lite così come liquidate in sentenza, comprensive di costo di registrazione e di CTU, da rimborsare alla ricorrente ammontano ad € 12.187,88 di cui € 6.000,00 per diritti e onorari, € 750,00 per rimborso forfetario spese (12,50%) € 270,00 per CPA (4% su 6.750,00) € 1.544,40 per Iva al 22%, € 514,45 per spese liquidate in sentenza, € 1.991,88 per spese di registrazione come da annotazione a margine della sentenza effettuata dal cancelliere, ed € 1.117,15 per spese di CTU (½ delle spese totali)
- k. che le spese di lite connesse all'atto di precetto da rimborsare alla ricorrente sono pari ad € 628,17 di cui 405,00 per compensi per l'atto di precetto, € 60,75 per rimborso spese generali al 15%; € 18,63 per CPA (4% su 465,75) € 106,56 per IVA al 22% ed € 37,23 per costo copie;

- l. che ai fini della successiva liquidazione verrà chiesta alla ricorrente la documentazione inerente il pagamento delle spese di registrazione e di CTU;
- m. che tale debito, complessivamente pari ad € 82.383,78 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- n. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 82.383,78 in esecuzione della sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido;
- o. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- p. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- q. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- r. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- s. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- t. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- u. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- v. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- w. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile;
- x. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- y. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n. 5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- z. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 82.383,78, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido, a favore della sig.ra Bisogno Lucia nata a Nocera Inferiore il 08/02/1965, c.f: BSGLCU65B48F912O residente in Castel San Giorgio (SA) alla via Ten. Bruno Lombardi n. 44;
- aa. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di

competenza della DG 53-08" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 82.383,78 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	U.1.10.01.01.001	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	U.1.10.05.04.001	06.2	4	1.09.01

- bb. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- cc. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 82.383,78 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- dd. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 82.383,78 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- ee. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- ff. che alla presente deliberazione è allegata una scheda debitoria che ne costituisce parte integrante, oltre la scheda di variazione al bilancio;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013 ;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,


1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 82.383,78 fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido; a favore della sig.ra Bisogno Lucia nata a Nocera Inferiore il 08/02/1965, c.f: BSGLCU65B48F912O residente in Castel San Giorgio (SA) alla via Ten Bruno Lombardi n. 44 ;

2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché la scheda di variazione al bilancio;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 82.383,78;
 - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 82.383,78;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	U.1.10.01.01.001	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	U.1.10.05.04.001	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 82.383,78 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 82.383,78 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
7. Di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
8. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 8.1 ai seguenti Dipartimenti:
 - 8.1.1 delle Politiche Territoriali;
 - 8.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 8.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 8.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 8.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
 - 8.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 8.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
 - 8.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 8.6 al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno;
 - 8.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	761	del	30/12/2014	DIPART. 53 55	DIR. GEN /DIR. STAFF DIP. 8 13	UOD/STAFF DIR. GEN. 13
------------------	-----	-----	------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------------

OGGETTO :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7, art.47 comma3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n.139/10 del 05/07/2010 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Bisogno Lucia c/Regione Campania + 1. Prat. Avv.ra n. 867/04. Riconoscimento debito fuori bilancio


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Marchiello (Vicario) Dr. Varriale	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	30/12/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	30/12/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 08/10/2014

**Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile**

Prat. Avv.ra n. 867/2004

La sottoscritta Regina Romanò nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 244101 del 07/04/2014 e n. prot. 297304 del 30/04/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig.ra Bisogno Lucia nata a Nocera Inferiore il 08/02/1965, c.f: BSGLCU65B48F912O residente in Castel San Giorgio (SA) alla via Ten. Bruno Lombardi n. 44

Oggetto della spesa

Sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 con cui il T.R.A.P. di ha condannato la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in solido tra loro al pagamento di somme di denaro per risarcimento danni e il pagamento delle spese di lite in favore di Bisogno Lucia, titolare della attività commerciale "Arredamenti Lucia Bisogno", per i danni subiti a causa dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 23 e 24/9/2002 nel Comune di Castel s. Giorgio nonché al pagamento di ½ delle spese di CTU a carico di ciascuna resistente.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 e 19/02/2004 Lucia Bisogno, titolare della attività commerciale "Arredamenti Lucia Bisogno" conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 23 e 24/9/2002 nel Comune di Castel s. Giorgio.

Con sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 depositata in cancelleria a ottobre 2010 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in solido tra loro al pagamento in favore di Bisogno Lucia della somma di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria dal 24/09/2002 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonchè interessi legali fino al soddisfo e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 6.000,00 per competenze ed € 514,45 per spese, oltre rimborso forfetario

spese, IVA e CPA in favore della ricorrente e alle spese di CTU a carico delle resistenti per la metà ciascuna.

La sentenza n. 139/10 è stata notificata con formula esecutiva alla Regione Campania in data 19/12/2013 e l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 244101 del 07/04/2014 ha trasmesso la citata sentenza con formula esecutiva all'UOD Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, bonifica, irrigazioni, la quale ha inoltrato la sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, con nota n. prot. 297304 del 30/04/2014, pervenuta il 05/05/2014, per il seguito di competenza;

L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 474984 del 08/07/2014 nel comunicare alla ricorrente per il tramite degli avvocati procuratori l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori Manzione e Apicella di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;

In riscontro alla succitata nota, l'avv. Carlo Spinelli, con nota acquisita la protocollo regionale con n. 514057 del 23/07/2014, ha comunicato di essere subentrato agli avvocati Manzione e Apicella nella difesa della sig.ra Bisogno Lucia, comunicando di aver già notificato alla Regione Campania un atto di precetto in nome della sig.ra Bisogno il 24/04/2014 nonché il relativo atto di pignoramento, allegandoli entrambi in copia;

Agli atti della UOD Genio Civile di Salerno non è pervenuto l'atto di precetto dall'Avvocatura Regionale, ma solo il relativo atto di pignoramento, notificato alla Regione Campania il 09/05/2014, per il tramite della UOD Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, bonifica, irrigazioni, con nota n. prot. 497883 del 16/07/2014. Nell'atto di precetto inviato dall'avv. Spinelli non si specifica il calcolo degli interessi legali di euro 4.602,73, ma essendo trascorso il termine per la opposizione allo stesso, tali interessi verranno inseriti nella presente proposta, e verrà richiesto all'Avvocatura con separato atto a cura di questa UOD di verificarne il calcolo al fine della liquidazione successiva,

L'importo dei danni da liquidare alla ricorrente come da atto di precetto notificato ammonta a complessivi € 69.567,73 di cui € 46.789,14 per sorta capitale, € 7.666,39 per rivalutazione monetaria, € 10.509,47 per interessi legali dal 24/09/2002 al 10/10/2014 e interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo per € 4.602,73.

L'importo delle spese di lite così come liquidate in sentenza, comprensive di costo di registrazione e di CTU, da rimborsare alla ricorrente ammontano ad € 12.187,88 di cui € 6.000,00 per diritti e onorari, € 750,00 per rimborso forfetario spese (12,50%) € 270,00 per CPA (4% su 6.750,00) € 1.544,40 per Iva al 22%, € 514,45 per spese liquidate in sentenza, € 1.991,88 per spese di registrazione come da annotazione a margine della sentenza effettuata dal cancelliere, ed € 1.117,15 per spese di CTU (½ delle spese totali). Le spese di lite connesse all'atto di precetto da rimborsare alla ricorrente sono pari ad € 628,17 di cui 405,00 per compensi per l'atto di precetto, € 60,75 per rimborso spese generali al 15%; € 18,63 per CPA (4% su 465,75) € 106,56 per IVA al 22% ed € 37,23 per costo copie.

Dall'esame della sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 e dal relativo atto di precetto inviato dall'avv. Spinelli, si evince che il debito da riconoscere a favore di Bisogno Lucia (c.f. BSGLCU65B48F912O) ammonta a complessivi € 82.383,78, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido; e risulta essere così costituito:

A DANNO e SPESE DI LITE		
A1	Sorta capitale	€ 46.789,14
A2	Rivalutazione monetaria dal 24/09/2002 al 10/10/2014	€ 7.666,39
A3	Interessi legali dal 24/09/2002 al 10/10/2014	€ 10.509,47
A4	Interessi legali fino al soddisfo	€ 4.602,73
A5	Diritti e onorari	€ 6.000,00
A6	Rimborso forfetario spese al 12,5%	€ 750,00
A7	CPA al 4%	€ 270,00
A8	IVA	€ 1.544,40
A9	Spese liquidate in sentenza	€ 514,45
A10	Spese di registrazione	€ 1.991,88
A11	Spese di CTU	€ 1.117,15
A12	Compensi per il precetto	€ 405,00

A13 Spese generali su precetto	€ 60,75
A14 CPA su precetto	€ 18,63
A15 IVA su precetto	€ 106,56
A16 Spese copie	€ 37,23
TOTALE DANNO E SPESE € 82.383,78	

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza nonché spese di registrazione e spese connesse all'atto di precetto cui sono trascorsi i termini per l'opposizione;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido per l'importo complessivo di € 82.383,78 a favore di Bisogno Lucia (c.f. BSGLCU65B48F912O)

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 139/10 del 05/07/2010 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. atti di precetto pervenuti con nota n. prot. n. 514057 del 23/07/2014
3. atti di pignoramento pervenuti con nota n. prot. del 497883 del 16/07/2014

Salerno, 08/10/2014.

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
 e la Protezione Civile
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
 Servizio Geologico e Coordinamento
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0297304 30/04/2014 10,46
 Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
 Rec. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; a...
 Classifica : 15 Fascicolo : 22 del 2010



1065

53 - 08 - 13
 Genio Civile di Salerno
 presidio Protezione Civile
 pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it



e. p.c. 60 - 01 - 00
 Avvocatura Regionale
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
 80133 NAPOLI
 pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

DOU
 Acc. RIV
 14/05/2014 DL

Oggetto: Prat. n. 867/04. Avv.ra. Invio sentenza n. 139/10 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa alla ricorrente Sig.ra Bisogno Lucia. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 244101 del 07.04.14 dell'Avvocatura Regionale, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a dare esecuzione all'allegata Sentenza n. 139/10.

Il Funzionario di P.O.
 Arch. Giovanni Biascioli

Il Dirigente
 Dott. Gen. Giuseppe Travia

Arch. me Secchi



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0244101 07/04/2014 11.43
 Mitt. : A.O.C.4 Avvocatura
 Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
 Classifica : 4.1.1.



CC 867/04

N. Pratica: _____

Oggetto: ~~Trasmissione sentenza n. 139/10 resa dal Trib. Corte~~
~~d'Appello di Napoli nei confronti di Bisogno Lucia~~

D.G.53-08-03
 DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI
 PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
 SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINA-
 MENTO SISTEMI INTEGRATI DIFESA
 SUOLO, BONIFICA, IRRIGAZIONI

VIA A. DE GASPERI, 28

80133 - NAPOLI-

Si trasmette copia della sentenza in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all' esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore
 Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
11 APR. 2014
A: <i>Bianchi</i>
FIRMA

COPIA cc

867/04

AVV. GIUSEPPE

T.A.

139/10



REGISTRATO
R. G. n. 59/04
Cron. n. 419
Rap. n. 376
Ret. dr. F. D'ACOMO
Oggetto: RISARCIMEN
DANNI

AVV CARLO SPINELLI
VIA GUERRASIO, 97 • TEL. 081.951010
MONT. CASTEL SAN GIORGIO (SA)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:
dott. Maurizio Gallo
dott. Fulvio Dacomo
Ing. Luigi Vinci

Presidente 20/01
Giudice delegato 27 DIC 2013
Giudice tecnico
PROIEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 11

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile n. 59/2004 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni". passata in decisione all'udienza collegiale del 5.7.2010 e vertente

tra
Bisogno Lucia, rappresentata e difesa dagli avv. Wladimiro Manzione e Domenico Apicella, giusta procura in margine al ricorso, e domiciliata in Napoli via Guantai Nuovi n. 30 presso lo studio dell'avv. Francesco Mutarelli, EP: B54LUV65B48F9120

ricorrente

e
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Meo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Langella in Napoli corso A. Lucci n. 96, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

e
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Uccello e con lui domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.2002,

resistenti

CONCLUSIONI

Per il ricorrente, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni come accertati all'esito dell'istruttoria, con rivalutazione monetaria ed interessi al soddisfo, oltre al rimborso di spese, diritti ed onorario, con attribuzione ai procuratori antistatari. In via istruttoria convocare a chiarimenti il CTU.
Per il Consorzio di Bonifica, rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.
Per la Regione Campania, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e comunque rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite.

URGENTE

19 DIC 2013

1 COPIA E SEC.
2 COMP. E SEC.
B. SUGA
Vol. 25.11.20

MACCA DA BOLLO
212,40
0001C1/40

MACCA DA BOLLO
212,40
0001C1/40

MACCA DA BOLLO
212,40
0001C1/40

Ministero dell'Economia
delle Finanze
MACCA DA BOLLO
212,40
0001C1/40
00012483
00003708
00766173
04/11/2010 07:14:01
7001-00010
5185E25C7A560080
IDENTIFICATIVO : 01091854692043

23 DIC. 2013

usub

15 SET. 2011

4 NOV. 2010

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 16 e 19.2.2004, Lucia Bisogno, titolare della attività commerciale "Arredamenti Lucia Bisogno", conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, deducendo:

- di svolgere attività commerciale in locali terranei siti in Castel San Giorgio via Pertini n. 2, con locali interrati adibiti a deposito di mobili ed oggetti di arredo;
 - che tra il 23 e il 24.9.2002 il torrente Solofrana attiguo ai locali aveva esondato inondando fondi ed abitazioni, tra cui i propri locali interrati, gravemente danneggiando mobili e oggetti di arredo, e provocando il fermo dell'attività commerciale;
 - che la responsabilità dei danni, provocata sia da una strozzatura della sezione del canale sia dalla sua cattiva manutenzione, andava ascritta sia alla Regione Campania sia al Consorzio di Bonifica;
- e chiedendone pertanto la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica, contestando la propria legittimazione passiva, per essere il torrente Solofrana un corso d'acqua naturale; negando la sussistenza del nesso di causalità tra eventuale assenza di manutenzione e danni lamentati; e nel merito contestando le affermazioni attoree.

Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania, sia eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, sia deducendo la sussistenza del caso fortuito e la eccezionalità dell'evento atmosferico, sia ancora contestando la esistenza e la entità del danno.

Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, veniva espletata CTU; la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 5.7.2010 passava in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti e delle risultanze della CTU, è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, tra il 23 ed il 24.9.2002, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente Solofrana in alcuni punti esondò ed in altri ruppe gli argini sotto la spinta dell'acqua, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare dei locali interrati della ricorrente che rimasero invasi dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo. In particolare è emerso dalle deposizioni testimoniali e dalla CTU che nel tratto interessato dall'esondazione, limitrofo ai locali della ricorrente, gli argini erano in cemento armato ma il torrente aveva un cambio di direzione di circa 90°, determinante l'accumulo spontaneo di

detriti e terreno riducenti la sezione di invaso; mentre più a valle gli argini ancora in tufo avevano ceduto.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), alcune anche relative al medesimo evento dannoso, nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *"la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua"*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio...."*.

L'accertamento dei fatti e delle cause dell'inondazione, così come già accertate come detto in precedenti di questo stesso Tribunale e così come descritte dal CTU, impone di ritenere la responsabilità di entrambi i convenuti.

Ed infatti, all'origine dell'evento vanno individuate sostanzialmente più cause concomitanti, rappresentate dalla inadeguatezza della sezione idraulica e della conformazione del torrente Solofrana, inidoneo a contenere le ondate di piena, dal precario stato di manutenzione del torrente, dalla mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini del corso d'acqua. All'origine dei fatti va, pertanto, posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; detto torrente, peraltro, come già accertato in detti precedenti giudiziari e noto al Collegio anche per le specifiche competenze tecniche correlate alla sua composizione, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei

on
di cui
finalit
5. Lu



danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 ("per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica") e art. 8 ("i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale") della L.R. Campania n. 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato perché la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4/2003 nel 2003, quindi dopo il fatto dannoso.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni in oggetto, alla luce della omessa manutenzione (vedasi deposizione teste Montefusco) riscontrata nel torrente stesso, determinante le ostruzioni e le esondazioni nei punti maggiormente vulnerabili (quale per la sua conformazione quello in esame). Va pertanto disattesa l'eccezione del Consorzio, basata sulla sua pretesa estraneità alla gestione e manutenzione del torrente.

E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, in primis, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola). mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle

uf
4

in
I cui
allizat
ucia r

100
SPIT

piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che siano state causa del danno, unitamente alla carenza manutentiva. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come rilevato sia testimonialmente sia dal CTU, è riscontrabile una insufficienza strutturale della sezione idraulica del torrente, che presenta per l'intero percorso sezioni insufficienti, in rapporto alle portate massime al colmo transitabili, conformazioni inadeguate nonché fatiscenza e degrado delle opere di difesa passiva; tanto da rendersi necessario per l'intera rete di scolo naturale del comprensorio Agro Nocerino Sarnese un intervento organico di ingegneria idraulica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha sostenuto che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali*

WF

con
di cui
finalizz
S. Lucr

INDIA
CUI

destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua".

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a "comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a.", probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, va detto che parte ricorrente, nel produrre la relazione tecnica del proprio consulente, ha evidenziato come l'ammontare dei danni per i quali aveva agito doveva ritenersi pari ad € 115.858.91; il CTU ha riscontrato invece un ammontare di danni per € 32.324.72, rilevando la congruità degli importi esposti per ripristino dei locali interrati, ma riducendo il valore dei mobili distrutti a quello risultante dalle fatture prodotte incrociate con quanto risultante dalle fotografie prodotte dalla parte. Non ha invece il CTU preso in considerazione la deposizione della teste Bartirano, che ha confermato essere stati danneggiati

uf
6

to

e quindi rottamati tutti i beni mobili indicati in relazione di parte, che gli era stata rammostrata, con riferimento anche alle case produttrici ed ai costi indicati. Ritiene peraltro il Tribunale che la deposizione della teste, unica ad aver riferito in ordine ai beni andati distrutti -non essendo stato escusso neanche il consulente di parte che aveva redatto la relazione prodotta dalla ricorrente, nella quale è riportato un elenco di fatture con l'indicazione dei relativi importi senza alcuna specificazione in ordine ad eventuale diretto controllo da parte di detto consulente della effettiva esistenza della quantità di merce andata distrutta-, sia generica, e non idonea a costituire prova di un maggior danno. Alla teste risulta infatti essere stato rammostrato il solo elenco delle fatture esposto dal CTP, e non anche le fatture sottostanti: e dall'elenco delle fatture non è possibile risalire alla natura dei beni che solo nelle fatture è indicato, anche in relazione alle quantità. Le fatture indicate sinteticamente in elenco come "accessori per la casa", "oggettistica", "biancheria", "tessile", "letto, sedie, oggetti vari" riportano infatti ciascuna tutta una serie di prodotti vari, sia per identità sia per quantità, alcuni consegnati anche oltre tre anni prima dell'evento dannoso, ed appare difficile pensare che in tutto il tempo trascorso non uno di tutti gli oggetti forniti con ogni singola fattura sia stato venduto. Appare pertanto verosimile ritenere che la teste abbia confermato a grandi linee la esistenza dei prodotti danneggiati come forniti dalle case indicate, senza voler o poter identificarli nelle singole quantità e prezzi. La mancanza di un accertamento tecnico preventivo e di documentazione certa da cui rilevare pertanto con precisione la natura e il numero dei beni danneggiati (peraltro l'altezza dell'acqua all'interno dei locali ha consentito il sicuro recupero di tutti quei beni che erano situati in scaffali ad altezza superiore ai 60-70 cm da terra) impone pertanto di considerare come accertato il solo danno rilevato dal CTU, e pari a € 32.324,72. A detto importo deve solo aggiungersi quanto indicato dal CTP nelle proprie note alla consulenza tecnica di ufficio, in quanto documentato da fotografie e non preso in considerazione dal CTU, limitatamente a quanto precisamente individuabile e riscontrabile, ovvero:

- in foto n. 7, mobile portascopie Ennerev bianco, € 427,28,
- in foto n. 8, porta piante Gliubizzi, € 294,25,
- in foto 9, cameretta Moretti € 1.816,52 (erroneamente indicata dal CTU come cameretta Nava), tavolino Ciacci € 496,78 e piantana Prealpi € 324,11;
- in foto 12, un divano Titano per € 706,51
- in foto 15 un divano Litter in tessuto per € 1.188,39, piantana e lumetto Irilux per € 740,72,
- in foto 16 e 17 materassi Loreflex per € 806,40 e Cameretta Moretti per € 1.481,58,
- in foto 19 camera da letto Serenissima per € 4.419,28 (e non il maggiore importo indicato dal CTP),
- in foto n. 20 cassapanca Mobiltre € 345,90 e poltrona Ciacci € 1.416,70.

Non sono invece provati i danni ai seguenti beni: corner Bontempi di

mf
7

anelli, fittore
da via S. I

cui alle foto 4 e 5, non distinguendosi dalle foto tutti i beni indicati in fattura; rubriche telefoniche, carta da regalo, orologio e specchio di cui alla foto 7; accessori casa, divano e poltrone e candelabro in foto 12, non individuabili; ingresso Tonin in foto 15, identificato e considerato dal CTU come "parete attrezzata Cantiero", e biancheria Ferlea non individuata; e altri singoli beni non specificamente individuati.

Nulla è dovuto per il danno da fermo dell'attività commerciale, richiesto in ricorso, avendo anzi la teste Bartiromo dichiarato che l'attività commerciale non era mai stata interrotta, pur se le vendite avevano subito un considerevole calo; né per contrazione delle vendite -voce di danno peraltro non richiesta in ricorso-, in mancanza di prova specifica sul punto, stante la genericità della dichiarazione della teste e l'assenza di documentazione fiscale attendibile e confermata in giudizio.

Devesi pertanto condannare parti convenute al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (24.9.2002) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.Ú. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico delle resistenti per la metà ciascuna

P.Q.M.


Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Bisogno Lucia nei confronti della Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, nonché nei confronti della Regione Campania, con ricorso notificato in data 16 e 19.2.2004; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) condanna la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, (già Consorzio di Bonifica agro nocerino-sarnese), in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;

2) condanna le resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 514,45 per spese, € 2.600,00 per onorari ed € 3.400,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico delle resistenti per la metà ciascuna.

Napoli 5.7.2010.


IL GIUDICE EST.




IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE
10/5 00 10
19



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11/07/2010
RICEVUTE DI CANCELLERIA
CANCELLERIA



cui alle foto 4 e 5, non distinguendosi dalle foto tutti i beni indicati in fattura; rubriche telefoniche, carta da regalo, orologio e specchio di cui alla foto 7; accessori casa, divano e poltrone e candelabro in foto 12, non individuabili; ingresso Tonin in foto 15, identificato e considerato dal CTU come "parete attrezzata Cantiero", e biancheria Ferlea non individuata; e altri singoli beni non specificamente individuati.

Nulla è dovuto per il danno da fermo dell'attività commerciale, richiesto in ricorso, avendo anzi la teste Bartiromo dichiarato che l'attività commerciale non era mai stata interrotta, pur se le vendite avevano subito un considerevole calo; né per contrazione delle vendite -voce di danno peraltro non richiesta in ricorso-, in mancanza di prova specifica sul punto, stante la genericità della dichiarazione della teste e l'assenza di documentazione fiscale attendibile e confermata in giudizio.

Devesi pertanto condannare parti convenute al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (24.9.2002) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico delle resistenti per la metà ciascuna

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Bisogno Lucia nei confronti della Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, nonché nei confronti della Regione Campania, con ricorso notificato in data 16 e 19.2.2004; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) condanna la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno. (già Consorzio di Bonifica agro nocerino-sarnese), in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;




2) condanna le resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 514,45 per spese, € 2.600,00 per onorari ed € 3.400,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese IVA e CPA sul dovuto. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico delle resistenti per la metà ciascuna.

Napoli 5.7.2010.


IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 5.7.2010
RICORRENTE DI CANCELLERIA
EMILIO CANCELLERIA



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Unep presso la Corte di Appello di Napoli, ove risiedo per la carica, ho notificato per legale scienza e a tutti gli effetti di legge la suesesa sentenza n.139/2010 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, munita della formula esecutiva, a:

1. **REGIONE CAMPANIA**, Codice Fiscale 80011990639 - Partita Iva 03516070632, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 - Palazzo della Regione, mediante consegna di copia conforme all'originale fattane

UNEP
to III
destin
dell'ing. *Teresa Lach Von Hohenhausen*

19 DIC 2013

LEGALE/AUOZIARIO
DE LUCA ALBERTO

2. **CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO - Bacini del Sarno, del Torrenti Vesuviani e dell'Irno**, codice fiscale 80009450653, in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.to domiciliato per la carica in Nocera Inferiore (84014) alla via Giuseppe Atzori n.1, mediante consegna di copia conforme all'originale fattane

Da "CARLO SPINELLI" <c.spinelli@avvocatinocera-pec.it>
 A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
 Data martedì 22 luglio 2014 - 18:49

Bisogno Lucia. Sentenza n.139/2010 TRAP di Napoli.

Gentile dott.ssa Romano, gentile dott. Franza
 riscontro Vs. dell'8.07.2014, per rappresentarVi quanto segue:

- a) la signora Bisogno Lucia è rapp.ta e difesa dal sottoscritto avvocato, in sostituzione dei colleghi Manziona e Apicella, che mi hanno cortesemente inviato la Vs. nota dell'8.07.2014, prot. n.0474984;
- b) in data 24.04.2014 il sottoscritto difensore ha notificato atto di precetto con il quale ha intimato alla Regione Campania il pagamento della complessiva somma di 82.383,78, atto che allego alla presente;
- c) decorso il termine di giorni 10, il sottoscritto difensore ha effettuato un pignoramento presso terzi, che ugualmente allego per Vs. opportuna conoscenza, uniotamente alla nota spese;
- d) la sentenza n.139/2010 ha previsto che solo le spese di ctu siano addebitate al 50% alla Regione e al 50% al Consorzio di Bonifica, mentre le spese legali devono essere pagate per intero o dalla Regione o dal Consorzio e non sono state attribuite ai difensori, nella qualità di procuratori antistatari.

Alla luce di quanto innanzi, Vi invito a prendere contatti con questo studio per ogni Vs. comunicazione e/o informazione. E' evidente che in assenza di riscontro la procedura esecutiva sarà proseguita.

Distinti saluti.
 Avv. Carlo Spinelli

Allegato(i)

- Bisogno Lucia=Regione=precetto.doc (39 Kb)
- Bisogno Lucia=Regione=pignoramento preso terzi.doc (44 Kb)
- Bisogno Lucia=pignoramento=nota spese.docx (16 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0514057 23/07/2014 12,54
 Mitt. : SPINELLI CARLO

Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 3 del 2014



Avv. CARLO SPINELLI

84083 CASTEL S. GIORGIO (SA) • VIA L. GUERRASIO, 97 • TEL. 081.951016 • FAX 081.5162512

ATTO DI PRECETTO

La signora **Bisogno Lucia**, cf. **BSG LCU 65B48 F9120**, residente in **Castel San Giorgio alla via Ten. Bruno Lombardi n.44**, nella qualità di titolare della omonima ditta corrente in Castel San Giorgio alla via Sandro Pertini n.2, partita iva 030587906545, elett.te dom.ta in Castel San Giorgio alla via L. Guerrasio n.97 presso lo studio dell'Avv. Carlo Spinelli, cf. SPN CRL 68E17 C259V, dal quale è **rapp.ta e difesa**, giusta procura a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081.516.25.12 e/o indirizzo di posta elettronica certificata **c.spinelli@avvocatinocera-pec.it**, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.25 della L.n.183/2011,

p r e m e s s o

che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli con la sentenza **n.139/2010** del 5.07..2010 ha condannato la Regione Campania, in persona del Presidente p.l., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 46.789,14, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del fatto fino alla predetta sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per diritti e onorari e in € 514,45 per spese, oltre rimborso forfettario, cap e iva, nonché al pagamento di ½ del costo della Ctu;

che la sentenza n.139/2010, munita della formula esecutiva in data 2.12.2013, è stata notificata alla Regione Campania in data 19.12.2013;

che il debitore, nel tempo intercorso, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

che è decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all'art.14, D.L. n.669/96, così come modificato dall'art.147, L.n.388/2000 e dal comma 3 dell'art.44, D.L. n.269/2003, come modificato dalla relativa legge di conversione, che consente alle amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva;

ciò premesso, l'istante, rapp.ta e difesa come innanzi,

intima e fa precetto

alla **Regione Campania**, Codice Fiscale 80011990639 - Partita iva 03516070632, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 – Palazzo della Regione, di pagare in favore dell'istante entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge, le seguenti somme:

1. Sorta capitale	€	46.789,14
Rivalutazione Istat dal 24.09.2002 al 10.10.2010	€	7.666,39
Interessi legali sul capitale rivalutato via-via	€	10.509,47
Interessi legali dalla sentenza al soddisfo	€	<u>4.602,73</u>
	€	69.567,73

2. Spese e onorari liquidati in sentenza

diritti e onorari	€	6.000,00
spese non imponibili	€	514,45
rimborso forfettario	€	750,00
cap 4% su € 6.750,00	€	270,00
iva 22% su € 7.020,00	€	1.544,40
½ del costo della Ctu	€	1.117,15
costo registrazione sentenza		<u>€ 1.991,88</u>
	€	12.187,88

3. spese e diritti successivi ai sensi del D.M. del 10.03.2014

costo copie	€	37,23
atto di precetto (D.M. 55/2014)	€	405,00
spese generali ex art.15	€	60,75
cap 4% su € 465,75	€	18,63
iva 22% su € 484,38	€	<u>106,56</u>
	€	628,17

e così per un totale complessivo di **€ 82.383,78**, oltre le spese di notifica a margine segnate, le successive occorrenze e gli onorari per l'eventuale fase esecutiva.

Fatto salvo e impregiudicato ogni miglior conteggio, diritto e azione ed ogni ulteriore importo a qualsiasi titolo dovuto.

Napoli, 18 aprile 2014

Avv. Carlo Spinelli

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Unep presso la Corte di Appello di Napoli, ove risiedo per la carica, ho notificato per legale scienza e a tutti gli effetti di legge il suesteso atto di precetto a:

- **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 – Palazzo della Regione, mediante consegna di copia fattane




Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
 e la Protezione Civile
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
 Servizio Geologico e Coordinamento
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

H. Dirigente

53 - 08 - 13
 Genio Civile di Salerno
 presidio Protezione Civile

pec: dg08.ucd13@pec.regione.campania.it

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	
DATA DI ARRIVO	17 LUG 2014
ORA DI ARRIVO	17 LUG 2014
REGIONE CAMPANIA	
PROT. 2014, 0497883	16/07/2014
Codice fiscale 5300030000	
	

Accanto

REGIONE CAMPANIA
 Prot. 2014, 0497883 16/07/2014
 Cod. 5300030000 Servizio geologico e coord
 Cod. 5300130000 Genio civile di Salerno
 Circolare n. 53/0.3. Paveszato - 4 del 2014


60 01 00
 Avvocatura Regionale
 Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
 80133 NAPOLI
 pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

55 13 04
 Direzione Generale
 per le Risorse Finanziarie
 pec: dg.13@pec.regione.campania.it


Oggetto: Prat. n. 867/04. Avv.ra. Invio atto di pignoramento relativo al giudizio Bisogno Lucia c/Regione Campania. Sentenza n. 139/10 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli.

Si inoltra la nota n. 431821 del 24.06.14 dell'Avvocatura Regionale, con l'atto di pignoramento relativo alla Sent. n. 139/10, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a fornirvi diretto riscontro

Il Funzionario di P.O.
 Arch. Giovanni Biascioli



Il Dirigente
 Dott. Geol. Giuseppe Travia





Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0431821 24/06/2014 12.47
Mitt. A.G.C.4 Avvocatura
Ass. 532832 UO0 Servizio geologico e coord.
Classifica 1 4 2 1



CC: 2576 - 2507 del 2014.

N. Pratica: Invio n. 02 pignoramenti presso terzi.

Oggetto:

Dip.to 53 Dir.ne Gen.le 08 U.O.D. 03
Per i Lavori Pubblici - Serv. Geologico e Coord. Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica, Irrigazioni
Via A. De Gasperi, 28
80133 NAPOLI

Dip.to 55 Dir.ne Gen. 13 U.O.D.04
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale is. C/5
80142 NAPOLI

Dip.to 55 Dir.ne Gen. 13 U.O.D.07
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale is. C/5
80142 NAPOLI

Si fa seguito alla precedente corrispondenza, per trasmettere in copia gli atti di pignoramento presso terzi, relativi ai giudizi promossi da:

1. Caivano Amelia
2. Bisogno Lucia

c/R.C. (D.I. 1219/13 GP. NA)
c/R.C. (Sent. n. 139/10 Trap. NA)

Le udienze di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli - Sez. Esecuzione - fissate per i giorni 06/06/14 e 26/05/14 quasi sicuramente sono state differite d'ufficio a data da destinarsi.

Al riguardo, si invita codesto Settore a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Giuseppe Testa

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

R. Franchini tel. 081/7963754

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
27 GIU. 2014
A. Bisceglia
FIRMA

1) 6/27/14
Avv. CARLO SPINELLI
84C83 CASTEL S. GIORGIO (SA) • VIA L. GUERRASIO, 97 • TEL. 081.9510118 • FAX 081.5102512



TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

Atto di pignoramento presso terzi ex art.543 cpc

La signora Bisogno Lucia, cf. BSG LCU 65B48 F912O, residente in Castel San Giorgio alla via Ten. Bruno Lombardi n.44, nella qualità di titolare della omonima ditta corrente in Castel San Giorgio alla via Sandro Pertini n.2, partita iva 030587906545, elett.te dom.ta in Castel San Giorgio alla via L. Guerrasio n.97 presso lo studio dell'Avv. Carlo Spinelli, cf. SPN CRL 68E17


COPIA

~~€259V, dal quale è rapita e difesa, giusta procura a margine dell'atto di~~
precelto del 18.04.2014, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081.516.25.12 e/o indirizzo di posta elettronica certificata c.spinelli@avvocatinocera-pec.it, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.25 della L.n.183/2011,

pre m e s s o

che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n.139/2010 del 5.07.2010 ha condannato la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 46.789,14, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del fatto fino alla predetta sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per diritti e onorari e in € 514,45 per spese, oltre rimborso forfettario, cap e iva, nonché al pagamento di ½ del costo della Ctu;

che la predetta sentenza n.139/2010, munita della formula esecutiva in data 2.12.2013, è stata notificata alla Regione Campania in data 19.12.2013;



che, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all'art.14, D.L. n.669/96, così come modificato dall'art.147, L.n.388/2000 e dal comma 3 dell'art.44, D.L. n.269/2003, come modificato dalla relativa legge di conversione, con atto di precetto notificato in data 24.04.2014 è stato intimato alla Regione Campania di pagare in favore dell'istante la somma di € 82.383,78 in virtù della menzionata sentenza;

che il debitore, nel termine di giorni 10 indicato nell'atto di precetto ai sensi

~~dell'art.180 cpc non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;~~

che l'istituto tesoriere della Regione Campania è il Banco di Napoli spa;

che l'istante intende sottoporre a pignoramento le somme dovute dal Banco di Napoli spa, per qualsivoglia causale, alla Regione Campania fino alla concorrenza di € 123.575,67 (l'importo di cui al precetto è stato aumentato della metà ex art.546 cpc) a soddisfo del proprio credito per sorta capitale, accessori e competenze della presente esecuzione;

ciò premesso, l'istante, rapp.ta e difesa ut supra,

c i t a

il Banco di Napoli spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Marconi n.15, c/o Intesa Sanpaolo Group Services scpa, partita Iva n.04485191219, nonché la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 – Palazzo della Regione, codice fiscale 80011990639, a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, Giudice dell'Esecuzione designando, all'udienza del 26.05.2014, ora del regolamento con il prosieguo, perché esso Banco di


Napoli spa renda la dichiarazione di cui all'art.547 cpc ed essa Regione Campania sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito ad essa Banca di inviare *al creditore* la predetta dichiarazione *a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica del presente atto ovvero a mezzo di posta certificata.*

Avvisa il terzo pignorato che in caso di mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c. si procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 548 c.p.c.

Al sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e ss.mm. e ll. si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a € 123.575,67 e sconta un contributo unificato pari a € 121,00.

Napoli, 6 maggio 2014

Avv. Carlo Spinelli



Ufficio Unico Esecuzioni presso la Corte di Appello di Napoli

Atto di pignoramento e relata di notifica

A richiesta come in atti, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ove risiedo per la carica, vista la sentenza n.139/2010 del 5.07.2010, munita della formula esecutiva in data 2.12.2013, notificata alla Regione Campania in data 19.12.2013, nonché l'atto di precetto notificato il 24.04.2014, innanzi menzionati,

HO PIGNORATO

tutte le somme dovute dal Banco di Napoli spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Marconi n.15 c/o Intesa Sanpaolo Group Services scpa, alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 - Palazzo della Regione, a qualsiasi titolo fino alla concorrenza di € 123.575,67, importo che dovrà essere reso indisponibile per il debitore dalla

notifica del presente atto, espressivo dell'ammontare del credito, accessori, spese e competenze dell'esecuzione, e a tal fine

HO INGIUNTO

ex art.492, comma 1, cpc alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 - Palazzo della Regione, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate ad espropriazione.

HO INVITATO

ex art.492, comma 2, cpc la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 - Palazzo della Regione, ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria

dello stesso Giudice,

HO AVVERTITO

ex art.492, comma 3, cpc la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 - Palazzo della Regione, che, ai sensi dell'art. 495 cpc, può chiedere di sostituire alle cose e ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,

comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità sia da lui depositata in cancelleria prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt.530, 552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma di danaro non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale,

HO INTIMATO

ex art.543, comma 2, cpc al Banco di Napoli spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Marconi n.15 c/o Intesa Sanpaolo Group Services spa, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge.

Indi, ho notificato e dato copia del presente atto di pignoramento presso terzi

a:

- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,

dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 – Palazzo della
Regione, mediante consegna fattane

- Banco di Napoli spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli

alla via Marconi n.15 c/o Intesa Sanpaolo Group Services spa, mediante

consegna fattane